

COMUNE DI CADENAZZO



Regolamento comunale unico delle canalizzazioni

A. GENERALITÀ

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse di tutti gli impianti e le canalizzazioni che immettono le acque di scarico provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione (comunale o consortile), o in un ricettore naturale (fiume, riale) o con l'infiltrazione nel suolo.

Art. 2 Basi legali

Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Art. 3 Applicazione

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio giurisdizionale del Comune, ad esso fanno riferimento tutte le opere di canalizzazione pubbliche e private atte allo smaltimento delle acque dai fondi.
2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio.

Art. 4 Costruzione e manutenzione nuove canalizzazioni

1. Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), come pure le canalizzazioni che per motivi di interesse pubblico sono costruite su fondi privati.
I rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla Legge di espropriazione.
2. La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune, che ne cura pure la manutenzione e l'esercizio, sulla base dei rispettivi Piani Generali di Smaltimento degli ex Comune di Cadenazzo e di Robasacco prima dell'aggregazione e conformemente ai progetti esecutivi approvati dal legislativo comunale e dall'Autorità cantonale.
3. Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati, sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al cpv. 1.

Art. 5 Impianti privati

1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alle canalizzazioni che permettono: l'immissione in canalizzazione, il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini di accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori di oli e grassi, ecc.
2. Non sono considerati impianti:
 - i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti dalle stalle e letamai;
 - i serbatoi per liquidi e materie diverse quali: combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc.

Art. 6 Consorzio per canalizzazioni d'allacciamento

1. Quando l'allacciamento di ogni singolo fondo non sia opportuno né ragionevolmente esigibile per la distanza dalla canalizzazione pubblica o per la particolare situazione fondiaria, il Municipio può promuovere la costituzione di un consorzio tra tutti gli interessati per la costruzione e la manutenzione di un'unica canalizzazione d'allacciamento alla fognatura comunale.
2. Il costo delle opere di cui al cpv. 1, sarà ripartito fra i proprietari dei fondi compresi nella zona di consorzio, tramite una chiave di riparto proporzionale basata sui singoli valori di stima delle proprietà o sulle rispettive superfici edificabili.

3. Qualora dovessero essere immessi nella canalizzazione consortile scarichi di altre proprietà o di nuovi stabili, i relativi proprietari dovranno pagare un contributo unico.
4. L'importo del contributo del cpv. 3 sarà fissato sulla base dei criteri del cpv. 2 e sarà accreditato ai precedenti consorziati in deduzione quale sgravio dei rispettivi oneri.
5. In ogni caso tutti i consorziati sono tenuti al pagamento delle tasse d'uso dovute al Comune in base al presente Regolamento.

Art. 7 Acque di scarico

1. Sono considerate acque di scarico tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate. Appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria, comprese le acque di raffreddamento, le acque piovane (meteoriche), le acque risultanti dallo scioglimento delle nevi e quelle d'infiltrazione, inquinate o non inquinate.
2. A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:
 - a) acque luride: quelle provenienti dalle economie domestiche, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, e simili;
 - b) acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali;
 - c) acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.

Art. 8 Obbligo di immissione delle acque di scarico e acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni

1. Tutte le acque luride provenienti da costruzioni, da impianti, nonché quelle delle sistemazioni dei fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche. Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazioni di metalli, ecc., che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella pubblica canalizzazione, conformemente all'Ordinanza federale sulla protezione delle acque, devono essere pretrattate all'origine prima della loro immissione. In particolare, le acque di locali e impianti dove vengono manipolati oli e grassi minerali devono essere preventivamente depurate in un separatore, secondo le direttive vigenti in materia.
3. L'obbligo d'immissione esiste anche qualora l'evacuazione possa avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo d'immissione esiste al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica più vicina o più facilmente raggiungibile prevista dal PGS.
5. L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio.
Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS la decisione è di competenza del Dipartimento del Territorio.

Art. 9 Stabili non confinanti con strade: terreni privati

Gli stabili non confinanti con strade provviste di canalizzazioni o che, data la loro posizione altimetrica, non possono scaricare acque nella fognatura della strada comunale più vicina, potranno avvalersi del diritto di passaggio sancito dall'articolo 691 del CCS, restando ad esclusivo carico dei proprietari dei fondi da allacciare alla fognatura, tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

I proprietari sono tenuti a far iscrivere a Registro Fondiario i diritti di passaggio ottenuti e a darne comunicazione scritta al Municipio. Rimangono riservate le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 10 Divieto di immissione

1. Le acque di scarico che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono ostacolare o danneggiare il regolare funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione.
2. È in particolare vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:
 - gas e vapori;
 - sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e radioattive;
 - scoli di fosse per colaticci, di letamai, silos e piazze di compostaggio;
 - sostanze solide che, per qualità o quantità, possono provocare disturbi alle canalizzazioni quali sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina e di macelleria, stracci, lettiere per gatti;
 - deposito di pozzetti raccoglitori, fosse di chiarificazione, separatori di oli e grassi, ecc.;
 - materie viscoso e fangose quali asfalto, catrame, calce, fanghi di lavorazioni, ecc.;
 - oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, liquidi fotografici;
 - liquidi con una temperatura superiore ai 40°C per una durata d'immissione superiore a 300 secondi;
 - soluzioni acide e basiche in concentrazioni superiori a 1 - 2 %, resti di distillazione.

Art. 11 Fondi non edificati

Le acque meteoriche e chiare provenienti da fondi non edificati non possono defluire nell'area pubblica. Le stesse, se esistono le premesse tecniche, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale apposita.

Art. 12 Allacciamento alla pubblica canalizzazione

1. L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzo di controllo posto almeno a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore comunale.
2. Il Comune provvede all'esecuzione dell'allacciamento direttamente o per il tramite di imprese da esso designate con regolare gara di appalto.
3. Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per una esecuzione secondo le regole dell'arte. Il Comune provvede comunque a eseguire la predisposizione dell'allacciamento alla condotta pubblica sui sedimi stradali comunali.
4. I costi di esecuzione della condotta di allacciamento e del pozzetto di controllo sono a carico del proprietario del fondo.
5. Nel caso di rifacimento di canalizzazioni pubbliche, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento e della norma SN 592 000.
6. Nel caso di modifica del sistema di smaltimento (unitario a separato, ecc.), i costi per la separazione delle acque inerenti l'allacciamento e l'impianto privato sono a carico dei singoli proprietari.

Art. 13 Allacciamenti predisposti

1. In caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Municipio potrà esigere l'allacciamento ai nuovi tronchi realizzati anche da parte dei proprietari dei fondi non edificati. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire anche il pozzetto d'ispezione prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.
2. I proprietari dei fondi, previo avviso del Municipio o del progettista incaricato, saranno tenuti ad inoltrare entro i termini fissati, gli atti e le indicazioni necessarie circa l'ubicazione della condotta di allacciamento alla fognatura comunale.

3. L'esecuzione dei lavori inerenti l'allacciamento avrà luogo ad opera del Comune, secondo i disposti dell'articolo 12.

Art. 14 Adeguamento delle canalizzazioni private

Le canalizzazioni e gli impianti privati, come pure le condotte di allacciamento esistenti, devono essere messi in consonanza con le norme del presente Regolamento.

Il Municipio con controlli saltuari o nell'ambito dell'allestimento del catasto allacciamenti privati esegue la verifica degli impianti esistenti interni ai fondi.

Affinché gli obiettivi pianificatori definiti dal PGS possano essere pienamente raggiunti è necessario che lo smaltimento delle acque avvenga correttamente anche a livello degli allacciamenti privati.

Impianti privati, condotte di allacciamento, ecc., non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento dovranno essere eliminati e/o sostituiti secondo i seguenti gradi di priorità:

priorità 1 : casi gravi da risolvere a breve termine, al massimo entro 1 anno.

Rientrano in questo grado di priorità:

- allacciamenti di acque luride in canalizzazioni per acque meteoriche e chiare o acque meteoriche in canalizzazioni per sole acque luride (sistema separato);
- fosse settiche su allacciamenti esistenti in esercizio, da eliminare;
- edifici non allacciati ma serviti dalla rete delle canalizzazioni.

priorità 2 : casi di media gravità da risolvere entro 5 a 7 anni.

Rientrano in questo grado di priorità:

- allacciamenti che dall'aspetto costruttivo non rispettano il presente regolamento;
- separazione delle acque chiare e meteoriche, se richiedono interventi all'interno degli edifici (pluviali centrali) o l'attraversamento di altri edifici nei nuclei e sono difficoltosi dall'aspetto costruttivo;
- fosse settiche o biologiche non disinfettate o riempite secondo le disposizioni dell'art. 58.

priorità 3 : casi non gravi da risolvere entro il termine di validità del PGS.

Nel caso di riattazioni, trasformazioni, sistemazioni e nuove costruzioni i difetti tollerati, classificati in priorità 2 e 3, devono essere eliminati nell'ambito della realizzazione dei progetti

B. PROCEDURA

Art. 15 Obbligo di licenza

1. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedure della notifica prevista dall'art. 6 del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE).
2. La notifica è pure richiesta qualora per cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di scarico.
3. Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazione, l'interessato chiederà per tempo e secondo i disposti dell'art. 24 all'UTC il collaudo dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.

Art. 16 Requisiti dei piani

1. Il progetto delle canalizzazioni, in 2 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani (secondo art. 13 R.L.E.):
 - a) piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico, del tracciato della canalizzazione d'allacciamento, come pure delle canalizzazioni private nuove e esistenti, dell'eventuale ricettore naturale;
 - b) pianta delle canalizzazioni in scala 1:100, dello stabile e degli impianti di infiltrazione e di ritenzione con l'indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato.
Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico, nonché i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.).
Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che verranno eliminati.
 - c) un piano separato di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi.
 - d) profilo longitudinale pure in scala 1:100 delle condotte e altre installazioni, a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico.
 - e) dettaglio 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di dispersione, ecc.).
2. L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al punto 1., previo preavviso del Consorzio.
3. Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata agli articoli 6 e 9 del presente Regolamento.
4. Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della domanda di costruzione.

Art. 17 Posa di condutture in sedimi stradali pubblici

1. La posa di condutture private in sedimi stradali pubblici è concessa soltanto se non esistono altre soluzioni tecnicamente valide o eccessivamente gravose dal profilo dei costi.
2. Alla notifica di costruzione va allegata una copia dell'autorizzazione rilasciata dal proprietario del sedime stradale o, se questi è il Comune, la "richiesta d'autorizzazione ad eseguire scavi su area pubblica" su formulario ottenibile presso l'UTC.
3. Le condutture dovranno essere costruite in modo da rispondere alle sollecitazioni meccaniche del traffico stradale. In particolare, potranno essere impiegati unicamente i materiali prescritti all'articolo 30 cpv. 1, avvolti completamente in un bauletto di calcestruzzo B 25/15.

Art. 18 Termini per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica

1. Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di 60 giorni per provvedere alla presentazione della notifica di costruzione.
2. L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio della licenza di costruzione.
3. In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.

Art. 19 Permessi per le immissioni provvisorie di acque di scarico di cantieri

1. Le acque di rifiuto di cantiere (WC, mense, ecc.) devono essere immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.
2. L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua deve essere autorizzata dal Municipio.
3. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
4. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, ai sensi dell'art. 51 del presente Regolamento.
5. Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.
Se nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio. Le stesse devono essere immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o nel sottosuolo. l'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.
Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.
6. Lo scarico di acque di risciacquo contenenti cemento, provenienti da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione.
7. Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore.
8. Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SIA 431).

Art. 20 Immissione in un ricettore naturale

1. Può essere concessa l'immissione di acque meteoriche in un ricettore naturale (fiume, riale, falda) se sono rispettate le condizioni previste dall'Ordinanza federale sulla protezione delle acque, riservata l'autorizzazione dell'autorità cantonale.
2. La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all'articolo 16, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore.
3. Non è ammessa l'immissione di acque meteoriche provenienti dai sedimenti privati nei canali di bonifica del Piano di Magadino, salvo diverso preavviso favorevole rilasciato dal Consorzio Correzione Fiume Ticino. La disposizione vale anche per eventuali scarichi di troppo pieno di impianti di filtrazione, ritenzione e trattamento delle suddette acque.
4. Lo scarico nei ricettori naturali è anche esso subordinato al preavviso favorevole rilasciato dalla competente autorità cantonale, tramite l'Ufficio Corsi d'Acqua.

Art. 21 Acque di drenaggio

Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio devono essere immesse in un ricettore naturale.

Art. 22 Diniego della licenza

1. La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi:
 - a) grossi quantitativi di acque meteoriche, incompatibili con la portata del collettore pubblico;
 - b) acque di scarico non conformi all'Ordinanza federale sulla protezione delle acque.
2. Il diniego alla licenza di costruzione motivato è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 23 Mulinelli sminuzzatori

Conformemente all'art. 10 del presente Regolamento, è vietata l'installazione di apparecchi sminuzzatori (trituratori di rifiuti da cucina).

Art. 24 Controllo e collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti, il proprietario deve fare richiesta all'UTC di procedere alla visita di controllo e all'eventuale prova di tenuta.
2. Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento di cui all'articolo 16 cpv. 4 il proprietario deve chiedere all'UTC il collaudo degli impianti.
3. Per le installazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc. il proprietario dovrà consegnare all'UTC attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.
4. Il collaudo è pure richiesto qualora l'evacuazione delle acque di scarico avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.
5. In casi particolari può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma SIA 190. Le spese di collaudo in questo caso sono a carico del proprietario. Nelle zone di captazione d'acqua potabile (zone S) è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti.
6. Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione conforme delle opere e il permesso di messa in funzione.

Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.

In caso di esecuzione non conforme, riscontrata dall'Ufficio Tecnico o dalla Direzione Lavori incaricata, il Municipio non rilascia la certificazione di collaudo e si riserva di non autorizzare l'allacciamento alla canalizzazione pubblica.

Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente Regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione.

7. Il proprietario ha a disposizione 60 giorni per rendere conforme le opere al presente Regolamento e alla direttiva SN 592 000 e richiedere un nuovo collaudo tecnico.
8. Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.

Art. 25 Catasto degli impianti privati

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune.

I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo.

2. Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del territorio inerenti l'allestimento del catasto.

3. Allestimento catasto

- 3.1. Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo.

Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".

- 3.2. Costruzioni esistenti

Allestimento catasto parziale, rilevamento diretto dei dati da parte del Comune:

Il rilevamento dei dati necessari viene effettuato direttamente dal Comune nell'ambito dell'allestimento del catasto degli impianti pubblici e privati.

Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".

I proprietari devono comunque mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni di cui dispongono.

4. Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione di acqua potabile o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'art. 15. del presente regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.

5. Costi, allestimento diretto da parte del comune (applicabile solo per costruzioni esistenti).

I costi per l'elaborazione della documentazione in forma ridotta per le costruzioni esistenti sono assunti dal Comune.

Il costo per il rilevamento dei dati e dell'allestimento della documentazione per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è sempre a carico del proprietario del fondo.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

Normative di riferimento

SN 592 000 (2002)

VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002)

VSA "Manutenzione" (1992)

Art. 26 Generalità

1. Le acque di scarico provenienti dai fondi privati devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione. E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.
2. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone con canalizzazioni a sistema misto le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore.
3. Il Piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento.
4. Per la progettazione e l'esecuzione degli impianti sono da osservare la norma SN 592 000, le direttive VSA, nonché le direttive e ordinanze emanate dall'Autorità Federale e cantonale.
5. Modalità di allacciamento.
 - a) Acque luride o di rifiuto
le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS, cioè:
 - separatamente dalle acque meteoriche in caso di canalizzazioni a sistema separato;
 - insieme alle acque meteoriche in caso di canalizzazioni a sistema misto;
 - le acque delle piazzole adibite a lavaggio delle autovetture devono essere immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste.
 - b) Acque meteoriche
 - nella zona che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale, con l'adozione, se il caso, di misure di ritenzione;
 - nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche, previa l'adozione di misure di ritenzione;
 - non é permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride del sistema separato;
 - le acque meteoriche possono essere disperse superficialmente, conformemente alla VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002). E' autorizzata l'immissione in canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nel caso in cui l'infiltrazione non fosse possibile. Non è permessa l'immissione nel collettore per sole acque luride;
 - c) Acque chiare
 - nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco. E' ammessa in via eccezionale l'immissione delle acque chiare solo nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare e nei ricettori;
 - nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare;

- in ogni caso non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.

Art. 27 Tracciato

Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di scarico.

Condutture d'acqua potabile dovranno avere una distanza minima di 50 cm. sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride saranno posate a quota inferiore.

Art. 28 Pendenze e diametri

1. Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza uniforme.
2. La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentabili per portate minime ed erosioni per portate massime.
3. Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni è la seguente:

a) per acque luride	2 %
b) per acque meteoriche e chiare	1 %
4. Possono essere ammesse pendenze inferiori, ad esclusivo giudizio dell'UTC, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e spese sproporzionate.
5. Il diametro minimo delle canalizzazioni è:

a) acque luride	DN 118 mm per abitazioni monofamiliari
	DN 150 mm per abitazioni plurifamiliari
b) acque meteoriche	DN 100 mm
c) acque di drenaggio	DN 125 mm

Art. 29 Materiali

1. Per l'esecuzione delle canalizzazioni d'evacuazione delle acque dei fondi sono da impiegare tubi a tenuta stagna che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA.
2. In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.
3. Per l'evacuazione delle acque meteoriche, le prescrizioni del precedente capoverso devono essere osservate solo nel caso di posa delle condutture in zona di protezione ed in presenza di falda pregiata.

Art. 30 Posa

1. Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente, evitando appoggi puntiformi mediante la formazione di un piano di posa elastico (sabbia, ghiaia) o rigido (bauletto in calcestruzzo).
2. Le canalizzazioni devono essere avvolte in un bauletto di calcestruzzo B 25/15 Kg/m³ secondo la norma SIA 190, profilo 4 (protezione durante i lavori di costruzione, sicurezza in caso di scavi futuri, garanzia in caso di lavaggio ad alta pressione, ecc.).
3. Le canalizzazioni devono pure essere posate al di sotto del limite del gelo; generalmente ad una profondità tale che il ricoprimento sia almeno 60 cm.

Art. 31 Ricoprimento

1. Particolare cura va prestata ai lavori di riempimento e di costipamento dei fossi, che deve avvenire solo con materiale idoneo. Lo strato a diretto contatto con le condutture deve essere di materiale privo di sassi.

2. Per il riempimento dei fossi occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di sottofondo e di avvolgimento.
3. Il costipamento del materiale, da eseguire a strati dello spessore di 30÷50 cm deve essere effettuato con adeguati mezzi meccanici e, se necessario, aggiungendo acqua onde ottenere un migliore assestamento.

Art. 32 Condotta d'allacciamento

1. L'allacciamento alla canalizzazione pubblica deve essere effettuato a regola d'arte, dedicando particolare attenzione all'ermeticità. E' essenziale rispettare le prescrizioni delle autorità competenti, nonché le direttive di montaggio fornite dai fabbricanti dei tubi.
2. Il raccordo alla canalizzazione deve essere eseguito secondo la direzione del deflusso con un angolo a 45° mediante gli appositi pezzi speciali di raccordo.
3. L'immissione nella canalizzazione deve avvenire al di sopra dell'asse medio del tubo principale, in ogni caso al di sopra del livello di deflusso della portata in tempo secco.
4. Nei seguenti casi è preferibile l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto (nuovo o esistente):
 - a) nelle regioni rurali,
 - b) in falda freatica,
 - c) in presenza di grandi quantità d'acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc.),
 - d) in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccolto (per evitare i rischi di contro pendenza),
 - e) in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm,
 - f) se il collettore d'allacciamento del fondo è di beton speciale.
5. Nelle zone e perimetri di protezione della falda freatica è obbligatorio eseguire l'allacciamento al pozzetto.

Art. 33 Pozzetti

1. A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti:
 - a) pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza e direzione;
 - b) pozzetto di ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione e il controllo delle condotte;
 - c) pozzetto di deposito o caditoia: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
 - d) pozzetto di rottura: diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
 - e) pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta di allacciamento che convoglia per gravità le acque al collettore pubblico.
2. La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esiste un impianto di sollevamento.

Art. 34 Pozzetti: esecuzione

1. A seconda della profondità per i pozzetti devono essere previsti i seguenti diametri:

Profondità	1 entrata	2 entrate	3 entrate
fino a 0.6 m		Ø 0.8m	
da 0.6 fino a 1.5 m	Ø 0.8m	Ø 0.8m	Ø 1.0m
oltre 1.5 m		Ø 1.0m	

2. Per profondità superiori a 120 cm i pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione, per l'accesso.
3. Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscio per evitare deposito.
4. I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti.

5. I coperchi di chiusura hanno diametri minimi di cm. 60.

Art. 35 Pompe

Ove l'evacuazione delle acque di scarico non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio ed relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

Art. 36 Rigurgito

In caso di possibilità di rigurgito il Municipio comunicherà al proprietario la relativa quota di rigurgito. E' compito del proprietario di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 37 Zone S di protezione delle captazioni d'acqua potabile

1. Nella zona S1 di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni.
2. Nella zona S2 di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni, sono da prevedere accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che possano trattenere le stesse (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).
3. Nella zona S3 di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni rispettate le prescrizioni della norma SIA190. La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria.
4. Allegato al presente Regolamento ci sono le relative prescrizioni per gli impianti privati esistenti all'interno delle zone di protezione S, conformemente alle Ordinanze federali.

Art. 38 Impianti di depurazione individuali e di trattamento

1. La costruzione di impianti di depurazione individuali deve essere autorizzata dall'autorità cantonale.
2. Entro il perimetro del P.G.S. gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.
3. Fuori dal perimetro del P.G.S. gli impianti di depurazione individuali sono da utilizzare per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente preteso (distanza, difficoltà topografiche, ecc.) sempre che rispondano ai requisiti di legge.
4. Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'Ordinanza federale sulla protezione delle acque e alle prescrizioni dall'autorità competente. La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:
 - a) sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grande quantità,
 - b) oli o grassi (ev. emulsionanti) in grande quantità,
 - c) sostanze tossiche o velenose,
 - d) acidi o basi,
 - e) alte temperature,
 - f) carico biologico di punta,
 - g) germi patogeni in quantità pericolose,
 - h) radioattività.

Art. 39 Impianti di infiltrazione ritenzione

1. Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere richieste misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, di drenaggio, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.

2. Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione fa stato la direttiva VSA 2002 "Smaltimento delle acque meteoriche". La documentazione del P.G.S. fornisce informazioni generali sulla natura del terreno e la sua presumibile permeabilità e idoneità all'infiltrazione. Uno studio particolareggiato e una prova d'assorbimento effettuata in loco forniscono indicazioni più sicure.
3. Impianti di ritenzione
 - a) possono essere impiegati stagni di giardino, depressioni del terreno, parcheggi o essere costruiti appositi bacini;
 - b) occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:
 - dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tener conto della situazione locale,
 - l'impianto di infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto,
 - eventuali conseguenze in caso di intasamenti,
 - possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.
4. Impianti di infiltrazione
 - a) le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto di infiltrazione devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa. Per il dimensionamento, la costruzione e la manutenzione di un impianto di infiltrazione sono da applicare le disposizioni contenute nella Direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002);
 - b) per evitare che i liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto di infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:
 - quota coperchi dei pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm.),
 - coperchi avvitati,
 - coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno,
 - contrassegno adeguato per i coperchi.

D. MANUTENZIONE IMPIANTI PRIVATI

Normative di riferimento

SN 592 000 (2002)

VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002)

VSA "Manutenzione" (1992)

Art. 40 Obbligo di manutenzione

1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre tenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.
2. Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, pulizia e efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico. Deve perciò, in caso non gli fosse possibile eseguire egli stesso i lavori, affidare l'incarico per l'esecuzione dei lavori necessari ad una ditta specializzata.
3. Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione.
4. La manutenzione delle condotte di allacciamento di cui all'art. 12 compete al Comune. In caso di uso inadeguato delle canalizzazioni le riparazioni sono a carico del privato.

Art. 41 Prove di tenuta

1. La tenuta delle canalizzazioni e degli impianti privati posati deve soddisfare i requisiti posti dalle norme SIA 190.
2. Nella zona S è da controllare annualmente durante i primi 3 anni. In seguito il controllo dovrà essere eseguito ogni 3 anni.
3. Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.

Art. 42 Canalizzazioni

1. Le canalizzazioni devono essere regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
2. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione come i siluri (pressione max ≤ 60 atm), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.
3. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'ispezione o da un'apertura di pulizia.
4. Le pareti dei pozzetti d'ispezione vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

Art. 43 Separatori oli e grassi

I separatori di benzina e oli minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, con frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto.

A pulizia terminata il separatore deve essere riempito di acqua.

Art. 44 Fosse di chiarificazione e biologiche

1. Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20 % del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.
E' consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale.
2. I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale, da una ditta specializzata.
3. Copia dei bollettini di voltura è da trasmettere al Municipio.

Art. 45 Impianti meccanico-biologici

1. L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità delle istruzioni date dalla ditta fornitrice.
2. Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale.
3. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio. Copia dei bollettini di revisione va trasmessa al Municipio ed alla SPAA.
4. La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti o per la presenza d'insetti.

Art. 46 Pozzi perdenti

1. Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.
2. I pozzi perdenti esistenti sono tollerati fino alla modifica della proprietà, cambio di destinazione, riattazione, ecc., secondo le prescrizioni R.L.E. e se rispondono ai requisiti del cpv.1.

Art. 47 Raccoglitori di fanghi, sifoni, impianti di pompaggio, impianti di pretrattamento

1. I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure anti-rigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.
2. Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale. Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con le ditte sopraccitate.

E. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 48 Contributo di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che ritrae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e seg. della LALIA e relativo decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 49 Tassa di allacciamento

1. Al momento della richiesta della prova di collaudo per l'allacciamento alla pubblica canalizzazione, è esigibile una tassa amministrativa pari al 2 ‰ del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di 100.- CHF e un massimo di 1'000.- CHF.
2. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.

Art. 50 Tassa d'uso

1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 della L.A.L.I.A.
2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
3. La tassa consiste in un importo variabile tra 0.60 CHF e 1.30 CHF per mc di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.4 ‰ e superiore al 0.8 ‰ di tale valore.
4. Per i fondi aperti e i manufatti, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima variabile tra l'1 ‰ ed il 2 ‰ di detto valore, ritenuto un minimo di 100.- CHF.
5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.
6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
7. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.
8. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
9. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio può aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.
10. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 51 Tassa di allacciamento provvisorio

1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di 50.- CHF fino ad un massimo di 500.- CHF

Art. 52 Esecutività dei contributi e delle tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della L.E.F.

Art. 53 Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.

F. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della L.O.C. e vengono notificate al Dipartimento.
2. L'ammontare massimo della multa è di 1'000.- CHF
3. Sono riservate al Municipio eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 55 Provvedimenti coattivi

1. Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 L.P.A.c. e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.
2. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.
3. Per rimuovere un esistente e/o incombente inquinamento, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza.

Art. 56 Notifica del Dipartimento

Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 57 Rimedi e diritti

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalle norme della L.O.C. e dalla L.P.amm., riservate le norme speciali.

Art. 58 Eliminazione impianti singoli

1. Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride sono immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.
2. Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro il termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.
3. Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc..
4. I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare laddove il P.G.S. prevede questo tipo di infiltrazione.

Art. 59 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592 000, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 60 Entrata in vigore

Ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato, il presente regolamento entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2007.

Art. 61 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente Regolamento Comunale e ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con esso.

G. ALLEGATO: BASI GIURIDICHE

Elenco delle leggi e ordinanze federali

L.P.A.c.	Legge protezione delle acque del 24 gennaio 1991
OPAc	Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 novembre 1998
L.E.F.	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
C.C.S.	Codice civile Svizzero

Elenco delle leggi e regolamenti cantionali

L.A.L.I.A.	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971
DE 3.02.97	Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (del 3 febbraio 1977)
L.E.	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
R.L.E.	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
L.P.amm.	Legge di procedura per le cause amministrative del 10 aprile 1966
L.O.C.	Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Norme, direttive e istruzioni

SIA 190	Norma 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti
SN 592 000	Norma SN 592000 della VSA/ASTEA (Associazione Svizzera Tecnici Epurazione acque, Zurigo) e APSLI (Associazione Padronale Svizzera Lattonieri ed Installatori, Zurigo)
VSA	Direttiva per la manutenzione di condotte ed impianti delle canalizzazioni e di quelli dello smaltimento delle acque dei fondi (1992)
VSA	Direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002)
SIA/VSA	Raccomandazioni SIA 431 "Entwässerung von Baustellen"
UFAFP	Istruzioni per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004)
Istr-TI	Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento (1998)
Dir-TI	Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione (2000)

Approvato dal Municipio il 15 marzo 2007

Il sindaco	il segretario
Giuliano Maddalena	Piero Maccagni

Approvato dal Consiglio comunale il 21 maggio 2007

Il presidente	il segretario
Orlando Ricca	Piero Maccagni

Approvato dalla Sezione enti locali il 4 settembre 2007

Il caposezione
Elio Genazzi

Indice

A.	GENERALITÀ	1
	Art. 1 Scopo.....	1
	Art. 2 Basi legali	1
	Art. 3 Applicazione	1
	Art. 4 Costruzione e manutenzione nuove canalizzazioni.....	1
	Art. 5 Impianti privati.....	1
	Art. 6 Consorzio per canalizzazioni d'allacciamento	1
	Art. 7 Acque di scarico	2
	Art. 8 Obbligo di immissione delle acque di scarico nelle pubbliche canalizzazioni.....	2
	Art. 9 Stabili non confinanti con strade: terreni privati.....	2
	Art. 10 Divieto di immissione	3
	Art. 11 Fondi non edificati.....	3
	Art. 12 Allacciamento alla pubblica canalizzazione.....	3
	Art. 13 Allacciamenti predisposti	3
	Art. 14 Adeguamento delle canalizzazioni private.....	4
B.	PROCEDURA	5
	Art. 15 Obbligo di licenza	5
	Art. 16 Requisiti dei piani.....	5
	Art. 17 Posa di condutture in sedimi stradali pubblici.....	6
	Art. 18 Termini per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.....	6
	Art. 19 Permessi per le immissioni provvisorie di acque di scarico di cantieri	6
	Art. 20 Immissione in un ricettore naturale.....	7
	Art. 21 Acque di drenaggio.....	7
	Art. 22 Diniego della licenza.....	7
	Art. 23 Mulinelli sminuzzatori.....	7
	Art. 24 Controllo e collaudo delle canalizzazioni e degli impianti.....	7
	Art. 25 Catasto degli impianti privati.....	8
C.	PRESCRIZIONI TECNICHE	9
	Normative di riferimento.....	9
	Art. 26 Generalità	9
	Art. 27 Tracciato.....	10
	Art. 28 Pendenze e diametri.....	10
	Art. 29 Materiali	10
	Art. 30 Posa.....	10
	Art. 31 Ricoprimento.....	10
	Art. 32 Condotta d'allacciamento	11
	Art. 33 Pozzetti.....	11
	Art. 34 Pozzetti: esecuzione.....	11
	Art. 35 Pompe	12
	Art. 36 Rigurgito	12
	Art. 37 Zone S di protezione delle captazioni d'acqua potabile.....	12
	Art. 38 Impianti di depurazione individuali e di trattamento.....	12
	Art. 39 Impianti di infiltrazione ritenzione.....	12
D.	MANUTENZIONE IMPIANTI PRIVATI.....	14
	Normative di riferimento.....	14
	Art. 40 Obbligo di manutenzione	14
	Art. 41 Prove di tenuta.....	14
	Art. 42 Canalizzazioni.....	14
	Art. 43 Separatori oli e grassi	14
	Art. 44 Fosse di chiarificazione e biologiche	14

	Art. 45 Impianti meccanico-biologici.....	15
	Art. 46 Pozzi perdenti.....	15
	Art. 47 Raccoglitori di fanghi, sifoni, impianti di pompaggio, impianti di pretrattamento	15
E.	CONTRIBUTI E TASSE.....	16
	Art. 48 Contributo di costruzione.....	16
	Art. 49 Tassa di allacciamento	16
	Art. 50 Tassa d'uso	16
	Art. 51 Tassa di allacciamento provvisorio.....	16
	Art. 52 Esecutività dei contributi e delle tasse.....	17
	Art. 53 Interessi di mora	17
F.	NORME TRANSITORIE E FINALI.....	18
	Art. 54 Contravvenzioni.....	18
	Art. 55 Provvedimenti coattivi.....	18
	Art. 56 Notifica del Dipartimento.....	18
	Art. 57 Rimedi e diritti	18
	Art. 58 Eliminazione impianti singoli.....	18
	Art. 59 Rinvio.....	18
	Art. 60 Entrata in vigore.....	18
	Art. 61 Disposizioni abrogative.....	19
G.	ALLEGATO: BASI GIURIDICHE.....	20